

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1767 del 09/04/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' TRE RIVI IN COMUNE DI PODENZANO (PC) DITTA: BASSI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA. PRATICA: PC16A0011
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1830 del 08/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna,
il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI,
determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO

- della domanda PG.2016.0130272 del 26/02/2016 con cui la Ferrari Aldo e altri, c.f. FRRLDA36R29D555R, residente ad Abbiategrasso (Mi) , in piazza Marconi n. 6, ha richiesto

- la concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod. PC16A0011) mediante pozzo esistente, la cui perforazione è stata autorizzata con atto n. 3538/GR.RI del 01/07/1987 rilasciata da Regione Emilia Romagna - Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza;
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisita al prot. PGDG/2017/0009958 del 20/09/2017 con cui la Bassi Fratelli Società Agricola dichiara di utilizzare la risorsa idrica sotterranea mediante il pozzo ubicato in Comune di Podenzano (PC) loc. Tre Rivi, dall'anno 2001;
 - della nota PGDG/2018/0015015 del 23/10/2018 con cui Bassi Fratelli Società Agricola c.f. 00709470330 ha chiesto la titolarità nella concessione, in qualità di reale utilizzatrice della risorsa idrica per il fondo agricolo su cui insiste il pozzo;
 - della nota PG/2019/0006691 del 15/01/2019 con cui Ferrari Aldo e altri, c.f. FRRLDA36R29D555R hanno formalmente espresso il consenso al subentro da parte di Bassi Fratelli Società Agricola c.f. 00709470330 nell'istanza di concessione di cui al punto precedente;
 - della documentazione assunta al protocollo PG/2019/0029019 del 21/02/2019, presentata da Bassi Fratelli Società Agricola c.f. 00709470330, in merito alla richiesta di subentro nell'istanza di concessione presentata dalla ditta Ferrari Aldo e altri, c.f. FRRLDA36R29D555R, in qualità di locataria del fondo agricolo (contratto di locazione acquisito agli atti con prot. PG/2019/0006691 del 15/01/2019);

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul Burett dal giorno 06/04/2016 al giorno 21/06/2016, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO CHE

- nelle vicinanze risulta disponibile come fonte alternativa il Consorzio di Bonifica di Piacenza, che fornisce parte del quantitativo annuo di risorsa idrica richiesta pari a mc 17.280 non utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente, per cui la società necessita di ulteriori 131.544 mc annui, e che la derivazione:
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- il prelievo non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Piacenza (PGDG/2016/0207821 del 23/03/2016);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (Prot. n. PG/2016/0207536 del 23/03/2016);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (PGDG/2016/0312905 del 28/04/2016), sul quantitativo richiesto nell'istanza di rinnovo e che lo stesso non rilascia;

DATO ATTO:

- che con nota prot. PGDG/2017/10590 del 09/10/2017 sono state richieste le annualità dal 2001 al 2017 per l'uso pregresso della risorsa;
- che con nota prot. PG/2019/0007239 del 16/01/2019 è stata comunicata la presenza di derivazione abusiva agli agenti accertatori della SAC (Struttura Autorizzazioni Concessioni) di Piacenza per provvedere per quanto di competenza, al fine della regolarizzazione dell'utilizzazione della risorsa idrica pregressa;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto in data 01/10/2018 la somma pari ad euro 717,27 per le annualità pregresse dal 2001 al 2017;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019;
- ha versato in data 25/03/2019, la somma pari a 537,81 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PC16A0011, per il quantitativo massimo di 131.544 mc/a (considerata la quota fornita dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Bassi Fratelli Società Agricola c.f. 00709470330, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. PC16A0011, ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 102;
- ubicazione del prelievo: Comune di Podenzano (PC) loc. Tre Rivi, su terreno in locazione alla ditta concessionaria, censito al fg. n. 3, mapp. n. 10 ; coordinate UTM RER 552970; y: 982680;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 24,00; portata media pari a 7,00 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 131.544,00;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 08/04/2019, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 537,81 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 537,81 euro;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Bassi Fratelli Società Agricola c.f. 00709470330 (cod. PC16A0011).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 102,00, con tubazione di rivestimento in ferro acciaioso del diametro interno di mm 406 con filtri a ponte, equipaggiato con pompa ad asse verticale con potenza di 74.56 kw, dotato di parete filtrante alla profondità presunta di 50 metri circa.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Podenzano (PC), loc. Tre Rivi, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 3, mapp. n. 10; coordinate UTM RER: X = 552970; Y: 982680.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per l'irrigazione di 44 Ha di terreno dove si sviluppano colture di tipo a rotazione come pomodori e mais, le stesse vengono irrigate con il sistema di irrigazione a rotolone-gettone o a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 24,00 e portata media pari a l/s 7,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 131.544,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, ma risulterà variabile in funzione delle caratteristiche meteorologiche di ogni stagione.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Trebbia-Luretta – libero - 0032ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in 537,81 euro. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 537,81 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni (Provincia di Piacenza PG/2016/0144442 del 03/03/2016) :
 - Obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevati dalla falda all'atto del rilascio della concessione (punto 3.2.1. dell'All. N.5 alle NTA del vigente PTCP);
 - Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata. (punto 3.2.4. lettera "c" dell'All. N.5 del vigente PTCP).
2. Autorità di Bacino del Fiume Po, che ha raccomandato la verifica preventiva del reale fabbisogno idrico delle colture, della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali.(PG/2016/0207536 del 23/03/2016);
3. Consorzio di Bonifica di Piacenza che ha prescritto:
 - la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua consortile alla quale l'azienda è vincolata.
 - l'inizio delle attività di perforazione dovrà essere comunicato allo scrivente Consorzio di Bonifica di Piacenza.
 - Copia della stratigrafia del terreno redatta a seguito dell'esecuzione dei lavori di perforazione dovrà essere fornita al Consorzio di Bonifica al dell'aggiornamento della banca dati consortile (PG/2016/0312095 del 28/04/2016);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027,

ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.